

- (5) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 12 luglio 2018 la Commissione ha incaricato la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) di riesaminare le condizioni tecniche armonizzate per determinate bande di frequenze armonizzate a livello dell'UE, compresa la banda di frequenze terrestri 2 GHz accoppiata, e di elaborare condizioni tecniche armonizzate meno restrittive, adatte per i sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G).
- (6) Il 5 luglio 2019 la CEPT ha presentato la sua relazione (relazione 72 della CEPT), nella quale ha proposto condizioni tecniche armonizzate a livello dell'UE per la banda di frequenze terrestri 2 GHz accoppiata in termini di assetto delle frequenze, e una *Block Edge Mask* (maschera relativa ai blocchi di frequenze), adatte per l'uso della banda con i sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G). La relazione 72 della CEPT conclude che è possibile eliminare la banda di guardia di 300 kHz al limite di frequenza inferiore e superiore dell'assetto delle frequenze.
- (7) Si noti che il settore spurio per le stazioni di base nella banda di frequenze 2 110-2 170 MHz inizia a 10 MHz dall'estremità della banda.
- (8) La relazione 72 della CEPT riguarda sia i sistemi di antenne attive sia i sistemi di antenne non attive, utilizzati in sistemi in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili. Essa regola la coesistenza di questi sistemi all'interno della banda e con servizi nelle bande adiacenti (ad esempio, servizi spaziali al di sotto di 2 110 MHz e al di sopra di 2 200 MHz). Qualsiasi nuovo uso della banda di frequenze terrestri 2 GHz accoppiata dovrebbe continuare a proteggere i servizi esistenti nelle bande di frequenze adiacenti.
- (9) Le conclusioni della relazione 72 della CEPT dovrebbero essere applicate in tutta l'Unione e attuate dagli Stati membri immediatamente, così da promuovere la disponibilità e l'uso della banda di frequenze terrestri 2 GHz accoppiata per la diffusione del 5G, rispettando allo stesso tempo i principi della neutralità tecnologica e dei servizi.
- (10) La nozione di «designare e mettere a disposizione la banda di frequenze 2 GHz accoppiata» nel contesto della presente decisione fa riferimento alle seguenti fasi: i) l'adeguamento del quadro giuridico nazionale sull'assegnazione delle frequenze al fine di includere l'uso previsto di tale banda nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate stabilite nella presente decisione; ii) l'avvio di tutte le misure necessarie per garantire la coesistenza con l'uso attuale in tale banda, per quanto necessario; iii) l'avvio di misure appropriate, accompagnate se del caso dall'avvio di un processo di consultazione dei portatori di interessi, al fine di consentire l'uso di tale banda conformemente al quadro giuridico applicabile a livello dell'Unione, comprese le condizioni tecniche armonizzate di cui alla presente decisione.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero disporre, se giustificato, di un periodo di tempo sufficiente per adeguare le licenze esistenti ai parametri generali delle nuove condizioni tecniche.
- (12) Gli accordi transfrontalieri tra Stati membri e con paesi terzi possono essere necessari per consentire agli Stati membri di attuare i parametri stabiliti dalla presente decisione in modo da evitare interferenze dannose, migliorare l'efficienza dello spettro e impedire la frammentazione dell'uso dello spettro.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/688/UE.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/688/UE è così modificata:

1) all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli Stati membri designano e mettono a disposizione, su base non esclusiva, la banda terrestre 2 GHz accoppiata per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica, nel rispetto dei parametri stabiliti nell'allegato della presente decisione.

